

A settant'anni dalle leggi razziali

Editoriale

di Victor Zaslavsky e Gaetano Quagliariello

Per illustrare le ragioni che hanno indotto Ventunesimo Secolo a dedicare la parte monografica di questo numero alle leggi razziali del 1938, delle quali quest'anno ricorre il settantesimo anniversario, vogliamo partire da un'altra ricorrenza, sulla quale la rivista si è soffermata nel numero scorso.

Il Sessantotto, nei suoi risvolti sia politici sia culturali, ha tra l'altro segnato l'affermarsi nella sfera pubblica e privata di una sorta di presunzione d'innocenza. A partire da quel momento nei comportamenti individuali la nozione di responsabilità si è indebolita. E nelle grandi opzioni politiche si sono affermate versioni del comunismo che avrebbero preteso di mondarsi dal peccato originale del filosovietismo: basti citare al proposito la forza assunta dalla corrente trozkista all'interno del movimento studentesco francese o la rilevanza che ebbe l'opzione cinese nella sinistra extraparlamentare italiana. Persino nelle espressioni più ufficiali del mondo comunista occidentale, il Sessantotto e i fatti di Praga incoraggiarono revisioni e prese di distanza che, per la loro pretesa di restare ancorate all'universo originario senza pagare lo scotto che la realpolitik avrebbe imposto, con il tempo si sarebbero rivelate, sia sotto il profilo teorico sia per la loro valenza politica, fughe verso il nulla. L'intervista rilasciata a «l'Unità» il 15 agosto scorso da Massimo D'Alema in merito ai drammatici fatti di Praga e alla reazione del Pci, rappresenta a tal proposito un documento emblematico. Sia per le significative ammissioni sull'ambiguità con cui, dopo il Sessantotto, i comunisti italiani continuarono a vivere il rapporto con l'Unione Sovietica; sia per gli imbarazzi, ancor più significativi, con cui D'Alema tenta di spiegare la faticosa invenzione, da parte del Pci post Praga, di una terza via tra socialismo reale e socialdemocrazia.

Questa generalizzata rivendicazione d'innocenza presenta alcune notevoli eccezioni. Una di queste si produsse in Germania e la sua rilevanza può essere colta in prospettiva comparata. Il Sessantotto tedesco, infatti, ha avuto certamente un merito che né quello italiano né quello francese possono rivendicare: risvegliare nei cittadini della Repubblica federale tedesca la consapevolezza di non essere solamente i figli della cosiddetta «società del benessere», ma anche gli eredi della generazione dei colpevoli. Dopo la Fisher's controversy, la nota disputa tra storici innescata dal

polemico articolo di Ernst Nolte sul «passato che non passa» (Historikerstreit), il Sessantotto si presenta come la tappa di un processo di elaborazione critica sfociato nella richiesta di riconoscere in Auschwitz un «elemento di un'identità nazionale spezzata» e, ancor più significativamente, una «rottura di civiltà compiuta, aiutata o tollerata dai tedeschi» (Habermas). A quarant'anni di distanza, quest'assunzione di consapevolezza in Germania – per dirla con le parole di Gian Enrico Rusconi – può legittimamente considerarsi «un'operazione collettiva culturale e morale riuscita». Fino al punto di far sorgere spontaneo il dubbio che la piena assunzione di responsabilità storica per i crimini perpetrati dalla Germania nazista nei confronti degli ebrei abbia a lungo intenzionalmente rafforzato in altri contesti nazionali quanti si erano sentiti esonerati dall'onere della resa dei conti con il proprio passato. Quasi che il riconoscimento di una parte della verità storica – la Shoah come male assoluto di cui «i volenterosi carnefici di Hitler» furono i principali responsabili – avesse contribuito a rendere più difficile la lettura e la comprensione delle altre parti di verità, introiettando nella memoria collettiva l'idea che l'antisemitismo fosse un fenomeno identificabile tout court con il crimine di genocidio perpetrato dai tedeschi nei campi di sterminio.

Ciò è senz'altro vero per la Francia, dove il collaborazionismo di Vichy è rimasto per molto tempo nel dimenticatoio della memoria storica, fino a quando non ha travolto come un ciclone la coscienza nazionale, al momento dell'intervista televisiva shock del presidente Mitterrand giunto visivamente in prossimità della fine dei suoi giorni terreni. Ma ciò è vero anche per l'Italia dove, a dispetto di numerosi studi sul fascismo, le leggi razziali del 1938 hanno rappresentato per un lungo periodo un tabù storiografico. Negli ultimi anni la ricerca storica sta colmando questa grave lacuna, ma dovrebbe far pensare il fatto che, nel contesto italiano, il primo che si ribellò contro tale interpretazione riduttiva dell'antisemitismo fu proprio Renzo De Felice, il quale, anche in quel caso, fu tacciato di revisionismo: come se revisionare convinzioni più o meno radicate alla luce dei documenti, smentire la memoria ufficiale o, ancor peggio, il luogo comune non suffragato da elementi di prova, non costituissero il primo imperativo di ogni storico.

I saggi raccolti in questo numero monografico, dunque, rappresentano in primo luogo la continuazione di un impegno per portare alla luce i tanti risvolti, ancora troppo poco noti, di un fenomeno colpevolmente sottovalutato dalla ricerca storica nostrana. Si tratta di un contributo certamente limitato ma non trascurabile. Se il contributo introduttivo di Tommaso Dell'Era consente di rilevare proprio le contraddizioni dei percorsi analitici e ricostruttivi che hanno segnato la memoria storica di quell'evento, Elena Mazzini affronta l'analisi della costruzione della memoria delle leggi

razziali nella stampa ebraica italiana tra il 1948 e il 1968, spostando i termini della ricerca dalla parte delle «vittime». I saggi di Ilaria Pavan e di Raffaella Perin portano l'attenzione su due aspetti centrali del dibattito che accompagnò l'approvazione delle leggi: l'impatto sulla cultura penale fascista il primo, il ruolo della Chiesa cattolica nel caso specifico del Triveneto il secondo. Chiude, infine, la sezione Dan Michman che, seguendo la strada della comparazione, propone una nuova prospettiva nel dibattito sull'antisemitismo nazista.

Oltre a colmare un'importante lacuna storiografica, questo numero vuole essere un punto di partenza per ripensare l'antisemitismo come fenomeno politico di lunga durata, ed eventualmente per riflettere sul modo con cui l'Occidente – la civiltà che l'ha partorito – ha cercato di contrastarne il ritorno negli ultimi sessant'anni. Infatti la circostanza per la quale oggi si assiste, anche in Europa, a una ripresa dell'antisemitismo come mai si era registrato dalla fine della seconda guerra mondiale, è un fatto di per sé indicativo di quanto sia sostanziale la dimensione politica del problema. E, di fronte ad esso, la storia non può esimersi dall'assumersi le sue responsabilità.

Lo conferma, tra l'altro, il dibattito che si è sviluppato in tutta Europa sull'opportunità che la politica decida di intervenire, anche attraverso sanzioni penali, per contrastare il cosiddetto negazionismo. Come la rassegna curata da Gabriele D'Ottavio ben ricostruisce, una parte consistente degli storici, in nome della ricerca, ha preso posizione contro quelle norme.

È un segno di quanto il ritorno dell'antisemitismo sotto nuove forme investa in pieno la responsabilità degli storici. A nostro avviso quanti sono giunti implicitamente a negare attraverso pubblici appelli la differenza tra la libertà d'espressione e la libertà di menzogna, corrono il rischio d'introdurre il relativismo culturale nelle mura della cittadella della storia, trasformandola in tal modo in una collazione di opinioni più o meno autorevoli.

Nessuno meglio di noi conosce e rivendica la provvisorietà della verità storica. Ma essa è pur sempre verità che dev'essere smentita solo da studi più documentati e da ricostruzioni più convincenti e, per questo, non può essere degradata a opinione o a mera affermazione ideologica. Soprattutto quando tratta di drammi collettivi dell'umanità causa di sofferenza, morti, distruzioni mai prima immaginate possibili. Nessuna legge, dunque, potrà mai punire alcun lavoro storico. Ma tale circostanza è

completamente differente da quella per la quale, fregiandosi dell'autorità della storia, si spacciano per verità plausibili autentiche farneticazioni, con lo scopo di disorientare e creare un terreno di coltura favorevole per lo sviluppo di un nuovo antisemitismo. I tempi sono cambiati ma, in fondo, un problema d'innocenza presunta resta, anche tra gli storici. C'è chi rinnova il vizio antico, provando a sottrarsi alla regola comune che lega il legittimo esercizio di una libertà alla necessaria accettazione di una responsabilità. Una ragione di più per non far passare l'anniversario delle leggi razziali sotto silenzio.

La redazione esprime le sue condoglianze al curatore della sezione speciale, Tommaso Dell'Era, per la grave perdita del padre.

Contributi sul razzismo e l'antisemitismo a settant'anni dalle leggi razziali italiane

di Tommaso Dell'Era

Settant'anni fa, dopo la proclamazione dell'Impero fascista e l'adozione di un razzismo di Stato antiafricano, aveva inizio in Italia, in maniera ufficiale, la persecuzione contro gli ebrei. Il 14 luglio 1938, dopo che in precedenza si era sviluppata, in diverse fasi, una campagna di stampa antisemita ed erano state emanate numerose «disposizioni di controllo e divieto», veniva pubblicato anonimo su «Il Giornale d'Italia» un articolo dal titolo Il fascismo e i problemi della razza[1]. Con questo documento, che divenne subito noto con diverse denominazioni (Manifesto degli scienziati razzisti, Manifesto della razza o Manifesto del razzismo italiano), si inaugurava ufficialmente la politica antisemita del fascismo, che avrebbe costituito un'effettiva persecuzione degli ebrei, decretando la loro morte civile e la loro totale esclusione dalla società italiana del tempo. Il 5 e il 7 settembre 1938, dopo che nel mese di agosto si era svolto un censimento speciale degli ebrei, venivano emanati i primi decreti legislativi relativi alla difesa della razza nella scuola fascista e agli ebrei stranieri, a cui seguirono altri dispositivi di legge, poi ripresi e coordinati nel testo unico sulla difesa della razza nella scuola italiana del 15 novembre e nei Provvedimenti per la difesa della razza italiana del 17 novembre 1938, che videro negli anni successivi l'emanazione di numerosi ulteriori provvedimenti legislativi[2].

Di politiche pubbliche di natura razzista nel regime fascista, finalizzate al miglioramento quantitativo della stirpe dal punto di vista demografico, e di interventi di carattere eugenetico in largo senso intesi per la protezione della razza italiana si può già parlare fin dalla seconda metà degli anni Venti[3]; dopo la conquista dell'Etiopia, si assistette all'introduzione della prima legislazione razzista antiafricana nel 1937 e, dunque, all'inizio della politica razziale ufficiale[4]. È più o meno da questo periodo che inizia la fase più decisamente qualitativa della politica della razza fascista...

(continua)

Come ricordare il 1938. La stampa ebraica italiana e la memoria delle leggi razziali (1948-1968)

di Elena Mazzini

Negli ultimi anni si è assistito in Italia a un progressivo interesse in ambito storiografico verso lo studio del «fenomeno» antisemita fascista nelle sue molteplici varianti e forme che ha portato a definire, con chiarezza e rigore metodologico, le fasi temporali e le motivazioni ideologiche della politica antisemita voluta dal regime nel 1938(1). Dopo la creazione dell'Impero, regolato da una normativa in cui erano già ampiamente emerse disposizioni e restrizioni concepite su basi razziste e discriminative nei riguardi della popolazione indigena, il passo successivo che affiancò e «raffinò» il fascismo nelle sue aspirazioni totalitarie fu la lotta ingaggiata contro un sedicente nemico interno – individuato nell'ebreo – portata avanti con l'ausilio di una legislazione ideata ad hoc in grado di eliminare quegli elementi ritenuti «impuri» dal corpus nazionale italiano. Tuttavia, com'è stato osservato in più di un'occasione, il quinquennio persecutorio italiano è stato per lungo tempo rimosso dall'identità nazionale del paese, che ha guardato a quel capitolo della propria storia attraverso una forte accentuazione del ruolo giocato dall'occupazione nazista dalla data dell'armistizio fino alla Liberazione(2).

Non si tratta tuttavia di un fenomeno veramente collettivo, perché la rimozione operata nel nome della retorica del «bravo italiano» trova un contraltare nella riflessione sul quinquennio elaborata in ambito ebraico. Potrà sembrare ovvio che la definizione identitaria nazionale e la riflessione ebraica sulle persecuzioni non seguano gli stessi percorsi, ma va sempre tenuto presente che quest'ultima da un lato ha contribuito in maniera decisiva alla costruzione dei paradigmi identitari italiani, dall'altro si è sempre interrogata sul suo rapporto con la nazione(3). Lo scopo di questo articolo è quello di indagare, senza pretesa di esaustività, alcune letture sul 1938 elaborate nel ventennio successivo alla seconda guerra mondiale da parte di specifici organi della stampa ebraica. Come si sono confrontate le fonti a stampa sul capitolo delle leggi razziali? Il materiale proposto in questa sede è tratto da alcune riviste ebraiche italiane che hanno, come vedremo, commentato e assimilato in maniera a volte analoga, a volte differente le molte eredità lasciate dalle leggi razziali all'Italia repubblicana...

(continua)

La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939)

di Ilaria Pavan

I delitti di cui l'egregio autore qui si occupa confermano puntualmente, ancora una volta, il fatto che il diritto penale riproduce ed esprime mano a mano il clima storico, politico, economico e morale, secondo la varia vicenda dei temi e dei popoli. [...] I reati qui avanti analizzati corrispondono alla politica demografica e di tutela della razza instaurata dal regime; quest'ultima, intesa non in modo per così dire egoistico e separatistico, alla germanica, ma in senso umano, diremmo latino, di preservazione e sviluppo(1).

Eugenio Florian, insigne giurista di formazione liberale e ordinario di Diritto e procedura penale presso l'Università di Torino(2), così introduceva l'opera di Giuseppe Benvenuto I delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe. Era il 1934, il nuovo Codice Penale, che quei delitti per la prima volta introduceva e puniva, era entrato ufficialmente in vigore da pochi anni. La legislazione razziale era ancora, apparentemente, lontana.

La vivace stagione che la storiografia sul razzismo fascista ha vissuto negli ultimi anni ha messo in luce con chiarezza la presenza, già negli anni precedenti la svolta ufficiale del regime nel 1937, di un magma ideologico favorevole ad una visione razziale della comunità nazionale, specie nel campo della demografia, dell'antropologia e delle scienze biologiche in generale. Una sorta di lievito, di terreno di coltura secondo numerosi autori, che ha direttamente e indirettamente consentito e condotto – seppure in modo non rigidamente deterministico – verso la legislazione razziale del biennio 1937-1938(4)....

(continua)

L'atteggiamento della Chiesa cattolica verso gli ebrei nella stampa diocesana (1920-1945). Il caso triveneto

di Raffaella Perin

Nell'ambito degli studi sull'antisemitismo novecentesco si è sviluppato, negli ultimi anni, un vivace dibattito su quale fu l'atteggiamento mantenuto dalla Chiesa cattolica nei confronti degli ebrei e sulle reazioni del mondo cattolico di fronte all'emanazione di legislazioni razziste e antisemite da parte dei regimi totalitari europei(1).

Limitando l'analisi al caso italiano una fonte preziosa nello studio del rapporto tra cattolicesimo ed ebraismo è costituita dalla stampa cattolica e, in particolare, da quella diocesana. L'opportunità da parte dello storico di utilizzare tale strumento è data dal fatto che solitamente i fogli confessionali riflettevano la linea che la gerarchia ecclesiastica voleva imprimere su temi e questioni ritenuti importanti(2). Inoltre, lo stesso papa Pio XI, consapevole del potente mezzo che i giornali rappresentavano per orientare l'opinione pubblica, promosse la loro diffusione con frequenti richiami e appelli al mondo cattolico, affinché si servisse della stampa per l'impegno apostolico nella società civile contemporanea(3).

Sono stati già realizzati importanti lavori sui settimanali di alcune diocesi appartenenti alla regione ecclesiastica triveneta, ma ricoprono un lasso di tempo più breve o riguardano anni che precedono quelli strettamente presi qui in esame e sono comunque, in genere, studi riferiti a singole diocesi(4)...

(continua)

Judenräte, Ghetti, Endlösung: tre componenti correlate di un'unica politica antiebraica o elementi separati?

di Dan Michman

In una lettera circolare (Rundbrief), ormai ben nota, del 10 dicembre 1939, classificata come "segretissima" e inviata a tutti gli organi del Partito nazista e della polizia, il Regierungspräsident di Łódź Friedrich Uebelhör proclamò:

«Nella Grande Łódź vi sono oggi 320.000 ebrei, secondo le mie stime. La loro evacuazione immediata è impossibile. [...] La questione ebraica nella città di Łódź deve essere risolta per il momento nella seguente maniera:

Gli ebrei che vivono a nord della linea formata dalla Via Listopada... saranno raccolti in un ghetto chiuso. [...]

Verrà immediatamente costituita nel ghetto un'autonoma amministrazione ebraica, composta da un anziano ebreo [Judenältester] e da un Consiglio della Comunità molto ampio. [...]

La creazione del ghetto è, naturalmente, solo una misura provvisoria. Mi riservo la decisione esecutiva di quando e come il ghetto e la città di Iódi saranno purificati dagli ebrei, l'obiettivo finale [Endziel] sarà bruciare fino in fondo la consorte della peste»(1).

In questo documento compaiono insieme tre parole chiave ed elementi delle politiche antiebraiche naziste, quasi in un unico respiro: ghetto, Judenälteste, e Endziel. Nella storiografia sull'olocausto, proprio in quella parte che si è occupata della vita ebraica e che, di conseguenza, si è più interessata ai ghetti e agli Judenräte, queste tre componenti sono state percepite, nel corso degli anni, come una trinità:

Gli Judenräte – o Ältestenräte – in generale vennero costituiti, secondo la descrizione fornita da questa storiografia, pertanto, frasi del tipo “ovunque furono creati i ghetti, vi furono gli Judenräte” sono luoghi comuni. E anche se alcuni studiosi sono consapevoli che gli Judenräte furono istituiti prima dell'imposizione dei ghetti, tale costituzione è stata interpretata come un passo che conduceva alla finalità del ghetto(2)..

(continua)

Contro il negazionismo: un dibattito tra storici e politici

di Gabriele D'Ottavio

Nel dibattito che si è sviluppato in Italia nei primi mesi del 2007 [1], a partire dalla proposta del governo tedesco di introdurre in tutti gli Stati membri dell'Unione europea una legislazione comune per contrastare il «negazionismo», le due dimensioni principali della controversia, quella della politica e quella della storia, s'intrecciano di continuo, spesso si sovrappongono, ma non sempre si fondono, così da rendere difficile, in alcuni casi, l'individuazione e la comprensione dei termini del confronto. Questa premessa, unitamente alla convinzione di essere in presenza di una serrata battaglia di idee, suggerisce di rivisitare la controversia sia seguendo lo sviluppo cronologico del dibattito, sia esplicitando i diversi livelli di analisi in maniera più sistematica.

L'iniziativa europea del governo tedesco

Al vertice dei ministri della Giustizia europei riuniti a Dresda il 15 gennaio 2007, il ministro tedesco Brigitte Zypries lanciava la proposta di introdurre in tutti gli Stati membri dell'Unione una pena minima, da uno a tre anni, per chi incita alla violenza e all'odio o nega e sminuisce il crimine di genocidio per motivi razziali o xenofobi [2]. Tale iniziativa si presentava innanzitutto come un atto politico: per il modo con cui era stata concepita all'interno del governo tedesco, per il contesto e la sede in cui era stata presentata, ma soprattutto per le motivazioni che erano state addotte per giustificarla e per gli obiettivi dichiarati che si proponeva di perseguire.